



TRIBUNALE DI BELLUNO

Numero 1076/2020 RG

**DECRETO CHE FISSA L'UDIENZA
E DISPONE LA TRATTAZIONE SCRITTA**

Nel procedimento di reclamo ex art. 669/13 cpc

Il giudice relatore,

letto il "reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c. e istanza di trattazione dell'udienza da remoto" proposto nell'interesse del sig. IERVOLINO NICOLA nato il 07/11/1988 a San Gennaro Vesuviano (NA);
dato atto di avere riferito al Collegio, anche in merito all'urgenza rappresentata di sollecita decisione;

ritenuto di disporre la comparizione delle parti con la modalità della trattazione scritta, a norma dell'art. 221, 4° comma, della legge 17.7.2020 n. 77, il quale prevede che *"Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile"*;

ritenuto necessario prevedere che lo scambio delle rispettive deduzioni da formulare a verbale avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti – in applicazione del principio di leale collaborazione – con successivo deposito in telematico (da parte di uno dei difensori) di un'unica nota riassuntiva congiunta,



contenente le istanze e conclusioni, che verrà richiamata dal giudice nel verbale redatto fuori udienza, al fine di evitare un aggravio di attività della Cancelleria (come invece accadrebbe nel caso in cui ciascun difensore dovesse depositare in telematico una propria nota ed ulteriore replica);

rilevato che il deposito della nota terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza (mentre il mancato deposito nel termine assegnato equivarrà alla mancata comparizione, agli effetti dell'art. 181 c.p.c.);

per questi motivi

ASSEGNA termine al reclamante per la notifica del ricorso e del presente decreto alle controparti entro il 03.12.2020;

AUTORIZZA la notificazione ai litisconsorti necessari ex art. 151 c.p.c., per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza entro il 13.12.2020 sul sito internet del M.I.U.R. - sezione atti di notifica, al fine di rendere conoscibile la pendenza dello stesso a tutti i candidati inseriti nella graduatoria d'istituto di III Fascia per il personale A.T.A. - Ambito Territoriale Provinciale di Belluno - relativamente al profilo di collaboratore scolastico;

FISSA l'udienza il giorno 28.12.2020 e comunica contestualmente alle parti e a tutti gli interessati che l'udienza è sostituita dallo scambio di note scritte;

ASSEGNA a tutte le parti termine sino al 18.12.2020 per la costituzione in giudizio;

DISPONE lo scambio preventivo tra i difensori delle deduzioni da formulare a verbale, ed il successivo deposito in telematico delle stesse, **fino a cinque giorni prima della data fissata**, in unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, che verrà recepita nel verbale redatto fuori udienza, con conseguente adozione del provvedimento del giudice.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Belluno, 26/11/2020

Il Giudice relatore

Dott. Paolo Velo

